

COMUNE DI CARPANETO PIACENTINO

Provincia di Piacenza



REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DI ELENCO DI AVVOCATI PER IL CONFERIMENTO DI SERVIZI LEGALI

INDICE:

ART. 1 – OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 2 – ISTITUZIONE ELENCO DEGLI AVVOCATI

ART. 3 – PROCEDIMENTO PER LA FORMAZIONE DELL'ELENCO DEGLI AVVOCATI

ART. 4 – REQUISITI PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEGLI AVVOCATI

ART. 5 – MODALITA' DI ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEGLI AVVOCATI

ART. 6 – UTILIZZO DELL'ELENCO PER AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI CONSULENZA LEGALE

ART. 7 – AFFIDAMENTO DI INCARICHI AGLI ISCRITTI NELL'ELENCO

ART. 8 – AFFIDAMENTO DI INCARICHI A SOGGETTI NON ISCRITTI NELL'ELENCO

ART. 9 – FORMALIZZAZIONE DELL'INCARICO

ART. 10 – CORRISPETTIVO – ATTIVITA' DI DOMICILIAZIONE - LIQUIDAZIONE

ART. 11 – CANCELLAZIONE DALL'ELENCO DEGLI AVVOCATI

ART. 12 – PUBBLICITA'

ART. 13 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ART. 14 – NORME DI RINVIO

ART. 15 – APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

ART. 1 - OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto della normativa vigente e dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, libera concorrenza, trasparenza, rotazione:

a) - le modalità ed i criteri per il conferimento, da parte del Comune di Carpaneto Piacentino ad Avvocati esterni all'Amministrazione, non disponendo l'Ente di specifica figura professionale, di servizi legali attinenti incarichi di patrocinio legale dell'Ente, di consulenza legale e di altri servizi legali connessi - anche occasionalmente - all'esercizio di pubblici poteri, di cui all'art. 17 lettera d) del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m. (Codice dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi);

b) - le principali condizioni giuridiche ed economiche del relativo contratto di incarico.

2. Per incarichi di patrocinio legale si intendono esclusivamente gli incarichi di assistenza, difesa e rappresentanza conferiti dal Comune in occasione di ogni singola vertenza, sia in sede stragiudiziale sia innanzi a tutte le Autorità giurisdizionali ed in tutti i possibili gradi di giudizio, anche esecutivi e di ottemperanza.

ART. 2 - ISTITUZIONE ELENCO DEGLI AVVOCATI

1. Per l'affidamento degli incarichi legali esterni viene istituito apposito **"Elenco degli Avvocati"**, singoli o associati, esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio legale, la cui tenuta ed il relativo aggiornamento è demandato al Servizio Appalti-Contratti-Espropri, secondo le modalità di seguito descritte.

2. La costituzione dell'elenco non comporta alcun obbligo specifico per l'Amministrazione comunale, così come l'iscrizione nell'elenco medesimo non attribuisce alcun diritto al professionista in ordine all'eventuale conferimento di incarico.

La formazione dell'elenco di Avvocati è finalizzata alla individuazione, mediante procedura comparativa - ispirata a principi di imparzialità e trasparenza, di soggetti qualificati ai quali affidare in caso di necessità, incarichi di difesa e rappresentanza in giudizio dell'Ente.

3. Il Comune di Carpaneto Piacentino si riserva la facoltà, in via del tutto eccezionale e dandone adeguata motivazione, di affidare incarichi legali a professionisti non inseriti in elenco nel caso di giudizi di rilevante importanza e/o complessità che richiedano prestazioni professionali di particolare esperienza o alta specializzazione quali quelle garantite da professionisti di chiara fama, cultori della materia e cattedratici.

4. Si può prescindere dall'utilizzo dell'elenco anche nel caso in cui la scelta del legale sia effettuata da Compagnie assicuratrici con oneri a loro carico.

5. L'elenco potrà essere, altresì, utilizzato nei casi di affidamento di incarichi di difesa da parte di dipendenti o amministratori dell'Ente soggetti a procedimenti giudiziari per ragioni di servizio, con efficacia non vincolante. In tal caso la scelta del professionista, tra gli iscritti nell'elenco, impregiudicata la valutazione sulla sussistenza di un conflitto di interessi tra la condotta del dipendente e l'Amministrazione, costituisce anche espressione del "comune gradimento" di cui all'art. 28 del CCNL del 14/09/2000.

ART. 3 - PROCEDIMENTO PER LA FORMAZIONE DELL'ELENCO DEGLI AVVOCATI

1. L'elenco è unico e **suddiviso in sezioni** distinte per tipologia di contenzioso:

- **Sezione A - CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO**
- **Sezione B - CONTENZIOSO CIVILE**
- **Sezione C - CONTENZIOSO PENALE**
- **Sezione D - CONTENZIOSO LAVORISTICO**

• Sezione E - CONTENZIOSO TRIBUTARIO

2. L'iscrizione in una o più sezioni dell'elenco avviene su richiesta del Professionista, singolo o associato, da presentare secondo le modalità indicate all'art. 5.

3. In sede di prima attuazione l'iscrizione all'elenco avverrà a seguito della pubblicazione di **Avviso pubblico**, redatto ed approvato a cura del Servizio Appalti-Contratti-Espropri, da pubblicare all'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale dell'Ente e da comunicare all'Ordine degli Avvocati della Provincia di Piacenza.

4. L'inserimento nell'elenco ed in ciascuna sezione del medesimo dei professionisti richiedenti ritenuti idonei, sarà effettuato secondo ordine strettamente alfabetico, con riferimento alle domande di iscrizione pervenute tempestivamente e previa verifica dei requisiti necessari.

L'iscrizione nell'elenco non costituisce infatti né giudizio di idoneità professionale né graduatoria di merito.

L'eventuale diniego all'iscrizione, adeguatamente motivato, sarà tempestivamente comunicato ai professionisti interessati.

5. L'elenco così formato sarà approvato con determinazione del Responsabile del Servizio Appalti-Contratti-Espropri e pubblicato in modo permanente sul sito istituzionale dell'Ente.

Lo stesso, successivamente alla sua approvazione, sarà sottoposto ad aggiornamento almeno annuale, in ragione di nuove domande pervenute e/o di richieste di variazione di iscrizione nella competente sezione o a seguito di cancellazioni.

ART. 4 - REQUISITI PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEGLI AVVOCATI

1. Nell'elenco possono essere inseriti gli avvocati, singoli o associati, in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti per i cittadini dell'Unione Europea;
- b) godimento dei diritti civili e politici;
- c) possesso di laurea in giurisprudenza o titolo equiparato o equipollente a norma di legge;
- d) iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati, in qualsiasi circoscrizione del territorio italiano, da almeno 3 (tre) anni;
- e) capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione. A tal fine si considerano rilevanti, in quanto compatibili, i requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del vigente Codice dei contratti pubblici-D. Lgs. 18.04.2016, n° 50 e s.m.;
- f) assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- g) assenza di provvedimenti disciplinari da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di appartenenza;
- h) assenza di condizioni di incompatibilità o di inconferibilità di incarichi previste dalla normativa vigente;
- i) comprovata esperienza professionale nella difesa di enti locali o altre pubbliche amministrazioni nelle materie relativamente alle quali si chiede l'iscrizione: Diritto Amministrativo, Diritto Civile, Diritto Penale, Diritto del Lavoro e Diritto Tributario da dimostrarsi nel curriculum vitae e professionale;
- j) possesso di obbligatoria garanzia assicurativa per responsabilità civile verso terzi a copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale.

2. Non possono essere iscritti nell'elenco coloro che, al momento dell'iscrizione, abbiano in corso - in proprio o in qualità di difensore di altre parti, cause promosse contro il Comune di Carpaneto Piacentino.

3. Al fine di evitare ingiustificata restrizione della libertà di iniziativa economica del professionista, la valutazione dell'assenza di situazione di conflitto di interessi - regolato dall'art. 24 del Codice Deontologico Forense approvato dal Consiglio Nazionale Forense il 31.01.2014 – sarà invece effettuata al momento dell'affidamento di eventuale incarico.

4. La sussistenza dei requisiti soggettivi è condizione essenziale per la permanenza nell'elenco mentre la sopravvenienza - in costanza di iscrizione nell'elenco, di una delle cause ostative sopra enunciate comporta l'obbligo di cancellazione dall'elenco e - in ogni caso - il divieto di conferimento di incarichi.

ART. 5 – MODALITA' DI ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEGLI AVVOCATI

1. L'iscrizione nell'elenco ha luogo su domanda del professionista interessato o del legale rappresentante in caso di studio associato o società di professionisti.

Non è consentito, a pena di esclusione, ad uno o più professionisti che facciano parte di uno studio associato o di una società di professionisti essere iscritto/iscritti all'elenco singolarmente e, contemporaneamente, come rappresentante dello studio associato o della società.

2. L'istanza, debitamente sottoscritta dal professionista o legale rappresentante, dovrà contenere l'indicazione della/delle sezione/sezioni dell'elenco a cui il medesimo chiede di essere iscritto in relazione alla professionalità e/o specializzazione risultante dal proprio curriculum. La stessa dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

a) Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m., attestante il possesso dei requisiti enunciati al precedente art. 4 nonché l'accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente Regolamento e delle previsioni del Codice di Comportamento adottato dall'Ente e l'assunzione di impegno a comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione;

b) Curriculum vitae e professionale comprovante il possesso dell'esperienza e/o specializzazione nelle materie della sezione o delle sezioni dell'elenco a cui si chiede l'iscrizione;

c) Copia della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale;

d) Copia fotostatica di valido documento di identità.

3. Per gli studi associati i requisiti e la documentazione di cui al presente articolo devono riferirsi a ciascun componente.

4. L'iscrizione resta subordinata alla verifica delle veridicità di quanto dichiarato, nonché della regolarità contributiva in capo al professionista. Il Comune di Carpaneto Piacentino si riserva inoltre di verificare in ogni momento il permanere delle condizioni che hanno consentito l'iscrizione.

5. Le domande incomplete possono essere sanate entro cinque giorni dalla notifica della relativa richiesta.

ART. 6 - UTILIZZO DELL'ELENCO PER AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI CONSULENZA LEGALE

1. L'elenco come sopra costituito potrà essere utilizzato anche qualora si renda necessario affidare incarichi per prestazioni stragiudiziali, ovvero in quelle situazioni in cui sia necessario un supporto legale di consulenza, studio, ricerca, espressione di pareri rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 7 del D.Lgs 30.06.2001, n° 165 e s.m. nonché nell'ambito di previsione dell'art. 3 commi da 54 a 57 e commi 76 e 77 della Legge 24.12.2007, n° 244 come modificata dalla legge 06.08.2008, n 133.

ART. 7 - AFFIDAMENTO DI INCARICHI AGLI ISCRITTI NELL'ELENCO

1. La decisione in ordine alla necessità di costituirsi in giudizio o di promuovere l'azione giudiziale

innanzi alla competente autorità giudiziaria è assunta con deliberazione della Giunta comunale su proposta del Responsabile del settore/servizio a cui afferisce la controversia, in base alla specifica materia.

2. Il Sindaco, o chi legalmente lo sostituisce, è il legale rappresentante del Comune e - come tale - ha la rappresentanza in giudizio e conferisce il patrocinio legale - attraverso la sottoscrizione della procura alle liti - al legale individuato tra gli iscritti nell'elenco, salvo i casi eccezionali di cui all'art. 2, comma 2 del presente regolamento, in base ai criteri e alle caratteristiche professionali di seguito enunciate.

3. L'attribuzione dell'incarico legale è formalizzata dal Responsabile del Servizio interessato dalla controversia tramite adozione di apposita determinazione dirigenziale - contenente adeguata motivazione in relazione alla scelta del professionista - e conseguente sottoscrizione di specifico disciplinare.

4. La scelta del professionista al quale di volta in volta affidare l'incarico sarà effettuata - nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, rotazione - mediante valutazione comparativa tra almeno tre soggetti iscritti nell'elenco, nella sezione di iscrizione attinente con la tipologia di contenzioso, effettuata sulla base dei seguenti criteri:

- specializzazione rispetto alla materia del contendere ed esperienza in concreto maturata, risultanti dal curriculum presentato;
- connessione di procedimenti, consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto, positivamente conclusi;
- Foro di competenza della causa da affidare;
- abilitazione al patrocinio innanzi le giurisdizioni superiori, per i casi che lo richiedono;
- disponibilità a trattare il corrispettivo per come determinato dall'Ente secondo disposizioni tariffarie vigenti.

Nel caso in cui per l'affidamento di uno specifico incarico sia possibile riscontrare una sostanziale equivalenza tra diversi profili professionali, il Responsabile del Servizio interessato può procedere all'affidamento dell'incarico alle condizioni economiche più vantaggiose per l'Ente mediante la sola valutazione di preventivi di spesa, fatta salva comunque la verifica di congruità ed equità del corrispettivo proposto rispetto alla prestazione da rendere.

5. Nell'affidamento degli incarichi deve essere assicurato il principio di rotazione tra i professionisti iscritti nell'elenco, nella specifica sezione di pertinenza.

6. La scelta diretta (affidamento diretto) del soggetto da incaricare è consentita **solo** in presenza di specifiche ragioni o particolari casi che devono essere adeguatamente illustrati nella determina a contrarre, così come definito nelle Linee Guida ANAC n° 12 approvate con deliberazione dell'Autorità n° 907 del 24.10.2018.

A titolo esemplificativo l'affidamento diretto può ritenersi conforme ai principi di cui all'art. 4 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.:

- a) - in caso di assoluta particolarità della controversia o della consulenza o per la novità della questione trattata, tale da giustificare l'affidamento al soggetto individuato dall'Amministrazione comunale;
- b) - nei casi di consequenzialità tra incarichi - come la prosecuzione nei vari gradi di giudizio - o di complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima materia, positivamente conclusi. Per la presente fattispecie è riconosciuta la preferenza al medesimo professionista investito del primo incarico, ciò al fine di perseguire un migliore soddisfacimento dell'interesse pubblico;
- c) - in caso di costituzione in giudizio impellente, non conciliabile con i tempi - seppur brevi e semplificati richiesti per l'espletamento di una procedura comparativa;
- d) - per incarichi il cui compenso sia contenuto nell'importo di € 3.000,00 (al netto di contributo Cassa Previdenza Avvocati ed IVA).

7. Nel momento in cui il professionista accetta l'incarico, dovrà rilasciare apposita dichiarazione attestante:

- l'impegno a non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro l'Ente conferente, per la durata del rapporto instaurato;
- l'assenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato, in relazione a quanto disposto dal Codice Deontologico Forense e di non avere in corso comunione di interessi, rapporto d'affare, né relazione di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado con la controparte e di non essersi occupato in alcun modo della vicenda oggetto dell'incarico per conto della controparte o di terzi.

8. Non possono essere conferiti di norma incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi eccezionali in cui la natura del contenzioso implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o necessiti la costituzione di un collegio. In tali casi, l'atto di nomina dovrà essere adeguatamente motivato sotto l'aspetto della necessità e sarà considerato quale incarico unico ai fini della determinazione compenso.

ART. 8 - AFFIDAMENTO DI INCARICHI A SOGGETTI NON ISCRITTI NELL'ELENCO

1. Come già evidenziato all'art. 2 del presente Regolamento, per casi in cui la natura del contenzioso richiede una approfondita conoscenza della materia in un determinato settore giuridico, nonché - in generale - per i casi di controversie di rilevante importanza e/o complessità e/o valore che richiedono prestazioni professionali di particolare specializzazione, l'Amministrazione - anche su proposta del Responsabile del Servizio competente per la materia oggetto dell'azione, si riserva la facoltà di effettuare la scelta del professionista al quale attribuire incarico legale al di fuori dell'elenco costituito ai sensi del presente Regolamento, formalizzando la decisione con un provvedimento adeguatamente motivato.

ART. 9 - FORMALIZZAZIONE DELL'INCARICO

1. Gli incarichi legali sono regolati da apposito disciplinare, il cui schema sarà approvato con la determinazione a contrarre da assumersi da parte del Responsabile del Servizio competente al conferimento dell'incarico.

2. Il disciplinare di incarico dovrà espressamente contenere i seguenti oneri e le seguenti condizioni:

- a) indicazione del valore della causa;
- b) compenso professionale risultante dall'offerta economica presentata, determinato ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31.12.2012, n° 247, con riferimento ai minimi tariffari ed agli scaglioni di riferimento di cui alle tabelle dei parametri forensi allegate al vigente DM n. 55/2014;
- c) obbligo per il professionista alla stretta osservanza del Codice Deontologico e del Codice di Comportamento adottato dall'Ente conferente;
- d) obbligo per il professionista incaricato di aggiornare per iscritto, costantemente, a mezzo posta elettronica certificata, l'Ente conferente sullo stato generale del giudizio e sull'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere e di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito.
- e) obbligo del legale, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato, di rendere per iscritto un parere all'Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato;
- f) obbligo per il professionista di richiedere, nelle ipotesi previste dalla legge, l'unificazione dei giudizi aventi lo stesso oggetto;

- g) obbligo di predisporre parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale qualora ritenuta utile e vantaggiosa per l'Ente conferente, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi;
- h) obbligo di confermare o meno entro il mese di ottobre di ogni anno il preventivo di spesa in relazione ad eventuale maggiore attività professionale non prevista al momento del conferimento dell'incarico;
- i) obbligo per il professionista a non intrattenere altri rapporti professionali con terzi che possono risultare incompatibili con gli interessi dell'Ente conferente, in forza anche del Codice Deontologico Forense;
- j) impegno a garantire la propria personale reperibilità anche attraverso la comunicazione di recapito telefonico cellulare e recapito di posta elettronica ordinaria e certificata.

ART. 10 - CORRISPETTIVO – ATTIVITA' DI DOMICILIAZIONE - LIQUIDAZIONE

1. Come già evidenziato all'art. 9, comma 2, lett. b), il corrispettivo (onorario) determinato per l'incarico conferito sarà quello risultante dall'offerta economica presentata dal professionista, determinato con riferimento alla tipologia di contenzioso ed al grado di complessità della controversia e comunque nel rispetto delle fasce di valore previste dal DM n. 55/2014.

2. Tuttavia, su accordo delle parti, si potranno determinare le seguenti variazioni:

- riduzione nella misura del 30% nel caso di soccombenza, estinzione o abbandono del giudizio;
- riduzione nella misura del 20% nel caso di esito della lite solo parzialmente favorevole all'Ente con compensazione delle spese.

3. In caso di vittoria di giudizio con spese a carico della controparte, il corrispettivo riconosciuto al professionista incaricato sarà quello liquidato in sentenza; il professionista designato dovrà provvedere al recupero di quanto giudizialmente liquidato direttamente presso la controparte, nulla dovendo più l'Amministrazione interessata.

In caso di compensazione delle spese o di soccombenza nel giudizio, l'onorario sarà corrisposto nei limiti di quanto preventivamente pattuito in sede di conferimento dell'incarico con le riduzioni di cui al comma precedente.

4. Nel caso in cui per la costituzione in giudizio o per l'esercizio delle azioni del Comune sia necessario avvalersi di un avvocato domiciliatario, o di apposita figura tecnica, in ragione anche della natura della controversia, la parcella sarà unica per il professionista incaricato, che provvederà a sue cure e spese in ordine alle predette incombenze.

5. In caso di studi associati, il corrispettivo sarà, comunque e sempre, determinato come se l'attività fosse svolta da un unico professionista.

6. La liquidazione della parcella avverrà a conclusione del singolo grado di giudizio, previo invio della fattura elettronica, secondo termini di legge.

Su richiesta del professionista potrà essere corrisposto un acconto a valere sulle spese necessarie per lo svolgimento dell'attività (contributo unificato, bolli, notifiche, spese di viaggio, ecc..).

Ai fini di una corretta procedura di liquidazione, il professionista incaricato dovrà preliminarmente fornire tutti gli elementi necessari, ivi compresa apposita dichiarazione in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dalla legge n° 136/2010 e s.m., nonché idonea documentazione giustificativa delle spese sostenute.

ART. 11 - CANCELLAZIONE DALL'ELENCO DEGLI AVVOCATI

1. E' disposta la cancellazione dall'elenco degli Avvocati di coloro che:
- abbiano perso i requisiti per essere inseriti nell'elenco;

- non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati;
- abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico;
- siano responsabili di gravi inadempienze;
- abbiano intentato in vigenza di un incarico loro affidato cause contro l'Amministrazione conferente.

ART. 12 - PUBBLICITA'

1. Il presente Regolamento e l'elenco degli Avvocati in base ad esso costituito, sono pubblicati all'Albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di Carpaneto Piacentino, all'indirizzo www.comune.carpaneto.pc.it – nella sezione “Amministrazione trasparente”, al fine di assicurarne la conoscibilità e l'accesso da parte di chiunque, ai sensi della Legge 07.08.1990, n. 241 e del D. Lgs.vo 14.03.2013, n. 33 e s.m.

2. Gli incarichi legali conferiti ai sensi del presente Regolamento sono pubblicati - a cura del Servizio conferente, sul sito istituzionale sezione “Amministrazione Trasparente” in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n° 33/2013, così come modificato con D. Lgs. n° 97/2016.

ART. 13 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m. si informa che:

- il trattamento dei dati personali dei candidati è finalizzato unicamente alla formazione dell'elenco degli Avvocati ed alla assegnazione di incarichi di assistenza legale nell'interesse dell'Ente;
- l'autorizzazione al trattamento dei dati personali, nei modi e per le finalità sopra descritte, costituisce condizione per la registrazione dei candidati stessi nell'ambito dell'elenco.
- il trattamento dei dati sarà effettuato nei limiti necessari al perseguimento delle sopraccitate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati;
- i dati potranno essere portati a conoscenza o comunicati ai soggetti a vario titolo coinvolti negli adempimenti connessi all'applicazione del presente Regolamento, ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla normativa in materia di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi; ad ogni altro soggetto avente titolo ai sensi della Legge n° 241/1990 e s.m.;
- i diritti spettanti all'interessato sono quelli previsti al Capo III del Regolamento UE 2016/679.
- Il soggetto attivo della raccolta dei dati è l'Amministrazione appaltante.

ART. 14 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia ed al Codice Deontologico Forense.

ART. 15 - APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione consiliare che ne dispone l'adozione e l'approvazione.